



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

CAMERA DEI DEPUTATI  
VI Commissione Permanente  
(FINANZE)

## **La trasparenza dei bilanci societari**

*Audizione informale  
del Vice Direttore Generale dell'ISVAP  
dott.ssa Flavia Mazzarella*

Roma, 8 aprile 2010

## 1. *Premessa*

Desidero in primo luogo ringraziare il Presidente della VI Commissione, On. Gianfranco Conte, per l'opportunità offerta all'ISVAP di fornire il proprio contributo al dibattito in corso sull'informativa finanziaria, ed in particolare sulle informazioni che le imprese finanziarie, le imprese di assicurazione e le imprese quotate devono fornire nei bilanci e nelle relazioni finanziarie periodiche, argomento quanto mai delicato specialmente in una fase, come quella attuale, di lenta uscita dalla crisi.

Prima di entrare nel merito della questione specifica, preciso che la finalità del Documento emanato dalle tre Autorità il 3 marzo scorso è stata quella migliorare, affinandola, l'informativa resa al pubblico dalle citate imprese, allo scopo di garantirne la confrontabilità intersettoriale e di rendere maggiormente comprensibili alcune voci di bilancio che sono risultate particolarmente influenzate dalle recente crisi finanziaria internazionale.

Poiché nelle audizioni che mi hanno preceduto è stata già diffusamente affrontata la tematica dell'informativa finanziaria con particolare riferimento al citato Documento, intenderei qui focalizzare l'attenzione sulle peculiarità del settore assicurativo e sulle implicazioni che tale Documento ha per il settore.

## 2. *Il regime contabile vigente nel settore assicurativo italiano*

Le imprese assicurative italiane redigono i bilanci di esercizio e le relazioni semestrali sulla base dei principi contabili nazionali applicabili al settore assicurativo. Tali principi sono contenuti nel decreto legislativo n. 173 del 1997, di recepimento della Direttiva europea in materia (91/674) e sono integrati dalle indicazioni applicative emanate nel corso degli anni dall'ISVAP, di recente rifluite nel Regolamento n. 22 dell'aprile 2008. Sulla base dei dati di bilancio redatti secondo questi principi le imprese adempiono agli obblighi derivanti dal diritto societario e tributario.

All'ISVAP è attribuito il compito di vigilare anche sulla corretta e veritiera rappresentazione dell'andamento economico e della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, intervenendo, se del caso, con varie misure, fino all'impugnativa del bilancio per mancata conformità alle norme che ne disciplinano la

redazione. Per questa specifica attività di vigilanza l'ISVAP si avvale anche degli esiti delle verifiche degli altri soggetti deputati al controllo dei conti (sindaci, revisori), titolari di specifici doveri di informativa nei confronti dell'Autorità. Nel caso di imprese di assicurazioni quotate, l'ISVAP si relaziona anche con le altre Autorità coinvolte, al fine di assicurare la massima efficacia dell'azione di vigilanza.

I dati di bilancio, peraltro, rappresentano per l'ISVAP un riferimento importante ai fini dell'esercizio delle proprie competenze di vigilanza a fini di stabilità, ed in particolare per la verifica del possesso da parte delle imprese dei requisiti patrimoniali previsti dalla disciplina di settore: Riserve Tecniche e relative Attività a copertura; Margine di Solvibilità.

E ciò in quanto il regime contabile nazionale, specifico per il settore assicurativo, è stato realizzato con l'obiettivo, conseguito, di addivenire a criteri di rilevazione e misurazione delle poste di bilancio che rendessero coerenti le finalità civilistiche con quelle proprie dell'attività di vigilanza a fini di stabilità.

Con riferimento alle poste tipiche del settore, le valutazioni di bilancio delle Riserve Tecniche, cioè degli accantonamenti da appostare per far fronte ai futuri impegni nei confronti degli assicurati, e degli attivi in cui esse vengono investiti, sono ispirate a criteri particolarmente prudenziali, adeguati anche a fini di vigilanza. Anche le basi di calcolo del Margine di Solvibilità, cioè del patrimonio libero da qualsiasi impegno che le imprese di assicurazione devono possedere come margine di sicurezza a garanzia degli assicurati, sono riprese dai dati del bilancio d'esercizio.

È importante precisare tali aspetti perché per i bilanci consolidati la situazione è parzialmente diversa.

Le imprese del settore assicurativo, infatti, per la redazione dei conti consolidati applicano i principi contabili internazionali (IAS): ciò in base ad una precisa scelta del legislatore italiano che nel 2005, al momento di disciplinare l'introduzione degli IAS nel settore assicurativo (d.lgs. 38/2005), ne ha previsto l'uso nei soli conti consolidati, non consentendolo, invece, a livello individuale. Ciò in quanto il principio IAS sulla contabilizzazione dei contratti assicurativi aveva in quel momento un carattere provvisorio, che tutt'ora mantiene, non essendosi ancora conclusi i lavori internazionali per la sua completa definizione.

Nel 2005, pertanto, proprio in mancanza di un principio contabile robusto e stabile nel tempo, non si è ritenuto opportuno imporre alle imprese assicurative una modifica gestionale che avrebbe inciso profondamente su temi fondamentali per la loro sana e prudente gestione, come la determinazione del risultato di esercizio e del patrimonio netto e la distribuzione dell'utile.

L'obbligo di redazione dei conti consolidati in base agli IAS ha perseguito, invece, l'obiettivo di armonizzare, rispetto alle imprese di altri Paesi e di altri settori, l'informativa da rendere al pubblico, aumentando la trasparenza e l'efficienza dei mercati.

Per i bilanci consolidati redatti in base agli IAS, il Codice delle Assicurazioni attribuisce all'ISVAP compiti del tutto analoghi rispetto a quelli previsti per i bilanci individuali, avuto riguardo all'esigenza che da essi emerga una rappresentazione veritiera e corretta del gruppo di riferimento.

Diversa, invece, la funzione dei dati rivenienti dal bilancio consolidato a fini di vigilanza di stabilità rispetto a quanto già evidenziato in relazione ai bilanci d'esercizio. In questo caso, l'utilizzo dei dati di bilancio da parte dell'Autorità, per la verifica dell'adeguatezza patrimoniale a livello di gruppo (cd. Margine di Solvibilità di Gruppo) è, passatemi il termine, filtrato. Ciò in quanto il sistema contabile IAS, ed i criteri di rilevazione e misurazione che ne sono a fondamento, si pone come esclusivo obiettivo l'informativa al mercato, ed agli investitori in particolare, non contemplando invece finalità ulteriori, quali ad esempio quella della reportistica di vigilanza.

Per tale ragione, i dati di bilancio consolidati vengono assoggettati ad appositi aggiustamenti (cd. filtri prudenziali) per poter essere considerati idonei per le misurazioni di vigilanza. In particolare, una specifica normativa ISVAP, da ultimo rifluita nel Regolamento n. 18 del marzo 2008, ha definito tali aggiustamenti con particolare riferimento alla valutazione di investimenti e riserve tecniche, vale a dire i valori tipici caratterizzanti il sistema su cui si basa la vigilanza di stabilità di settore.

L'attività di vigilanza sulla corretta redazione dei bilanci consolidati ha, nel concreto, un carattere diverso rispetto a quella svolta per i bilanci individuali, a causa di alcune differenze tra i principi contabili nazionali ed i principi IAS.

In particolare:

- i) gli IAS sono *principle based*, cioè forniscono principi e indicazioni metodologiche per la valutazione di molte poste di bilancio più che regole precise per determinare i loro importi. Tali indicazioni richiamano spesso metodologie di valutazione d'azienda, richiedono di frequente stime di risultati futuri che implicano un notevole grado di giudizio da parte degli amministratori e presuppongono l'esistenza di appropriati processi decisionali e di controllo nell'ambito delle imprese. La vigilanza sulla correttezza della redazione dei bilanci consolidati (IAS) comporta, quindi, soprattutto la verifica della ragionevolezza dei sistemi previsionali delle società - in particolare delle ipotesi adottate nonché delle metodologie di calcolo utilizzate - e la verifica del corretto funzionamento dei sistemi gestionali e di controllo dei risultati ottenuti. La trasparenza verso il mercato (cd. *disclosure*) delle stime e delle ipotesi adottate assume, quindi, un ruolo particolarmente importante per promuovere la fiducia degli investitori nella correttezza/significatività dei bilanci;
- ii) gli IAS si applicano uniformemente a tutti gli operatori dei diversi settori economici: pertanto, su tematiche comuni e non strettamente specifiche del settore assicurativo (ad esempio, contabilizzazione dei titoli, dell'avviamento a seguito di acquisizioni aziendali), è quantomeno opportuna una loro applicazione uniforme.

### 3. *L'accordo di coordinamento tra ISVAP, Banca d'Italia e Consob in materia di applicazione degli IAS*

Anche per questo motivo è fortemente cresciuta la collaborazione tra le diverse Autorità incaricate di vigilare: Banca d'Italia, Consob ed ISVAP hanno avviato già dal 2007 un rapporto permanente di collaborazione – sottoscrivendo in materia un accordo di coordinamento per l'applicazione armonizzata dagli IAS (cd Tavolo IAS) -

oltre a cooperare con l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), lo *standard setter* nazionale in materia contabile.

Le tre Autorità hanno pubblicato finora quattro documenti, di cui il secondo (febbraio 2009) ed il quarto (marzo 2010) hanno avuto come obiettivo proprio quello di stimolare un miglioramento della qualità dell'informazione contabile contenuta nei bilanci delle imprese bancarie, assicurative e delle imprese quotate<sup>1</sup>.

Il Documento n. 2 del febbraio 2009 è focalizzato sulla *disclosure* di alcuni aspetti di importanza cruciale nella fase acuta della crisi finanziaria che si stava attraversando; in particolare:

- i) sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, per evidenziare eventuali dubbi significativi e i motivi che hanno consentito di superarle;
- ii) sulle cause di incertezza nell'utilizzo di stime nella determinazione dei valori di bilancio, che potessero presentare un elevato rischio di dar luogo entro l'esercizio successivo a significative rettifiche dei valori contabili iscritti;
- iii) sulla natura e l'entità dei rischi finanziari cui la società era esposta;
- iv) sulle verifiche per perdite di valore (cd. *impairment test*) condotte sull'avviamento e sulle attività immateriali.

Quest'ultimo aspetto, di carattere più tecnico, merita forse una spiegazione di maggiore dettaglio. Le verifiche di *impairment* sull'avviamento e sulle attività immateriali rivestono infatti particolare importanza: costituiscono uno di quei casi, cui ho precedentemente fatto riferimento, per i quali, mutuando le metodologie della valutazione d'azienda, è necessario ricorrere ad ipotesi e stime per calcolare le aspettative reddituali future. Si opera, in particolare, il confronto tra il valore recuperabile (presunto realizzo futuro) delle unità a cui l'avviamento è stato allocato con il valore iscritto in bilancio, confronto che dà luogo ad una svalutazione (durevole nel caso dell'avviamento) che viene registrata in conto economico. Senza entrare in dettagli tecnico-contabili, è utile qui ricordare che il valore recuperabile viene individuato dall'impresa sulla base di stime che, in un contesto di crisi o di lenta

---

<sup>1</sup> Il primo documento (febbraio 2008) trattava il trattamento contabile della fiscalità differita; il terzo documento (luglio 2009) gli aspetti contabili dei cd Tremonti-bond.

ripresa, possono variare anche significativamente in base alle diverse ipotesi e metodi adottati, per cui è massima l'importanza di un'accurata informativa pubblica sul procedimento seguito.

#### 4. *Il Documento n. 4 del Tavolo IAS tra ISVAP, Banca d'Italia e Consob emanato il 3 marzo 2010*

Il Documento n.2, appena illustrato, trova una sua naturale continuazione nel Documento n.4, pubblicato nel marzo scorso. Il nuovo Documento, nel ribadire le raccomandazioni già contenute nel precedente, si è soffermato su alcuni aspetti dell'informativa resa al pubblico nelle relazioni finanziarie che, dall'esame delle relazioni finanziarie pubblicate nel corso del 2009, si è ritenuto dovessero essere oggetto di ulteriore miglioramento.

Una tematica approfonditamente trattata nel nuovo Documento è l'*impairment test per l'avviamento e per altre attività immateriali*, di cui ho già parlato poco fa. Il nuovo Documento approfondisce le considerazioni già formulate nel Documento n.2 e ripercorre dettagliatamente le previsioni dello IAS 36, esortando gli amministratori ad adottare nella redazione del bilancio la massima attenzione al pieno rispetto del principio. Ciò con riguardo sia alla procedura da seguire nel test di *impairment* sia in merito all'informativa di bilancio da fornire al mercato circa le metodologie e le ipotesi adottate.

Per il settore assicurativo, si rammenta, si tratta di informazioni da fornire nei soli bilanci consolidati. Tali voci, pur di rilievo per il settore nel suo complesso, sono risultate presenti in un numero molto limitato di bilanci consolidati, sui quali l'ISVAP ha potuto effettuare un controllo puntuale. Le verifiche non hanno evidenziato aree di criticità o di mancato rispetto delle norme, fermo restando che la qualità dell'informativa resa al pubblico costituisce un'area nella quale le imprese si devono impegnare per conseguire ulteriori miglioramenti. Nei bilanci di esercizio, redatti in base ai principi contabili nazionali, queste stesse voci sono determinate secondo una procedura diversa – se vogliamo più semplice e foriera di minori gradi di libertà – cioè con una svalutazione graduale nel tempo secondo percentuali predefinite (cd. ammortamento).

Si tratta comunque di valutazioni che non hanno un impatto diretto in termini di stabilità del settore perché l'avviamento e le altre attività immateriali vengono dedotte dal calcolo del patrimonio di vigilanza sia a livello individuale, che di gruppo.

Il Documento n.4 approfondisce inoltre un'altra area: le svalutazioni dei titoli di capitale – azioni e partecipazioni – classificati come “disponibili per la vendita” (*available for sale*). Secondo il principio relativo agli strumenti finanziari (IAS 39), i titoli classificati in questa categoria sono valutati al *fair value*, con variazioni di valore – sia positive che negative – registrate nel patrimonio netto; tale modalità di registrazione comporta quindi la possibilità di recuperare nel tempo le oscillazioni temporanee di valore, senza peraltro influire sul risultato dell'esercizio.

Contestualmente, lo IAS 39 prevede che i titoli di questa categoria siano soggetti anche ad un *impairment test*, al fine di verificare l'eventuale esistenza di riduzioni di valore non temporanee e non derivanti da mere oscillazioni di mercato; letteralmente il testo dello IAS 39 parla di riduzione di valore “significativa o prolungata”. In tal caso, la perdita cumulata, rilevata fino a quel momento nel patrimonio netto in base alla regola generale, viene definitivamente iscritta nel conto economico e non può più essere recuperata/compensata in nessun caso.

L'esatto significato dei concetti di “significativa” o “prolungata” è stato oggetto di un ampio dibattito a livello internazionale; nella pratica redazione dei bilanci, vari operatori europei hanno adottato diversi criteri di *impairment* applicando in maniera non omogenea questi due concetti. Nel luglio 2009, l'IFRIC (*International Financial Reporting Interpretation Committee*), l'organo internazionale incaricato di fornire interpretazioni ufficiali dei principi IAS, ha effettuato un pronunciamento pubblico che, pur non avendo dignità formale di interpretazione del principio IAS, esclude esplicitamente l'ammissibilità di alcuni criteri utilizzati per la rilevazione delle perdite da alcuni operatori. In particolare, secondo l'IFRIC, *i*) i due criteri sono alternativi (cioè una riduzione di valore va rilevata quando è significativa oppure durevole – non necessariamente queste due caratteristiche devono ricorrere contemporaneamente); *ii*) la determinazione delle soglie per durevolezza e significatività della perdita è una valutazione che implica un giudizio degli amministratori, da motivare adeguatamente nel bilancio; *iii*) una volta stabilite le soglie e verificatosi il superamento di almeno una di queste, la riduzione di valore si verifica automaticamente con la conseguenza

di dover registrare la perdita nel conto economico, non essendo possibile procedere ad ulteriori verifiche, come ad esempio tecniche di valutazione analitica.

Con il Documento n.4, le tre Autorità hanno voluto richiamare l'attenzione delle imprese finanziarie e di quelle quotate su tale pronunciamento. La tematica relativa all'*impairment* dei titoli di capitale classificati come "disponibili per la vendita" è piuttosto rilevante per il settore assicurativo europeo, ed anche per quello italiano, per via del consistente uso che il settore assicurativo è costretto a fare di tale categoria.

Dico non a caso che il settore assicurativo "è costretto" ad usare largamente questa categoria, per la quale invece i principi IAS concepiscono un utilizzo residuale rispetto alle altre possibilità di classificazione degli strumenti finanziari; questa situazione si deve al fatto che – come detto - il quadro completo dell'applicazione degli IAS al settore assicurativo non è compiutamente definito a livello internazionale. Senza pretesa di entrare in dettagli troppo tecnici, mi limito a dire che questa situazione provvisoria – da troppo tempo "provvisoria" – comporta un "adattamento" del business assicurativo in categorie e criteri di valutazione non perfettamente adeguati ad una sua corretta rappresentazione nei bilanci. Nel caso specifico – ma non è l'unico – questo conduce ad un eccessivo utilizzo della categoria "disponibili per la vendita", nonostante le sue limitazioni in termini di mancato recupero delle svalutazioni; tali limitazioni sono compatibili con l'uso moderato che gli IAS prevedono per questa categoria ma che, appunto, non si verifica nel caso del settore assicurativo.

Nei bilanci consolidati e nelle relazioni finanziarie delle imprese del settore assicurativo italiano antecedenti il pronunciamento dell'IFRIC, si è registrato qualche sporadico comportamento rivelatosi non pienamente conforme con il successivo pronunciamento IFRIC; situazioni che – anche grazie al documento emanato dalle Autorità – si sono risolte nel bilancio 2009.

È importante comunque sottolineare che tali situazioni non hanno un effetto diretto in termini di vigilanza prudenziale proprio in virtù dei citati Filtri Prudenziali che si applicano ai dati rivenienti dai conti consolidati. Per determinare il patrimonio di gruppo utile a fini di vigilanza, infatti, l'Autorità apporta dei correttivi ai valori di

bilancio in modo che siano significativi anche per le finalità di vigilanza sulla stabilità. In particolare, sul punto in questione, la misurazione del Margine di Gruppo tiene conto di un'eventuale perdita significativa o durevole sia se iscritta nel patrimonio netto ovvero nel conto economico.

\*\*\*

Nel Documento n.4, le Autorità hanno inteso inoltre richiamare l'attenzione sull'importanza del puntuale rispetto di alcune novità normative legate ad una modifica apportata agli IAS nel 2009. Si tratta dell'introduzione di una specifica informativa sulla cosiddetta "gerarchia del fair value", cioè una classificazione delle attività e passività finanziarie secondo il grado di affidabilità della determinazione del *fair value* stesso: il livello 1 corrisponde alla quotazione del prezzo dello strumento finanziario in un mercato attivo; il livello 2 corrisponde alla valutazione dello strumento finanziario secondo parametri diversi dal prezzo ma comunque osservati sul mercato; il livello 3 – caratterizzato da maggiore incertezza e quindi più rischioso – corrisponde ad una valutazione basata su parametri non osservati sul mercato. Il richiamo del Documento all'informativa sulla "gerarchia del *fair value*", pur di fondamentale importanza, ha peraltro un minor rilievo per il settore assicurativo rispetto ai settori non finanziari, perché l'informativa in questione era già stata prevista negli schemi obbligatori elaborati dall'ISVAP che le imprese di assicurazione devono utilizzare per la redazione dei propri bilanci consolidati.

Il Documento tratta inoltre anche altri aspetti di particolare rilievo per le imprese non finanziarie, ma sostanzialmente non applicabili all'attività assicurativa, cioè i) la necessità di rappresentazione in bilancio degli effetti del mancato rispetto di alcune clausole contrattuali contenute nelle passività finanziarie a medio-lungo termine; ii) l'opportunità di fornire in bilancio evidenza degli impatti di un'eventuale applicazione di alcune disposizioni dell'IFRIC in materia di operazioni di conversione del debito in capitale.

## 5. Conclusioni

Con specifico riferimento alla stabilità del settore, desidero ribadire che l'ISVAP non ha rilevato particolari problematiche relative alla stabilità delle imprese italiane, che hanno mostrato nel loro complesso di aver retto bene alla crisi finanziaria. Ove ne siano ricorsi i presupposti, l'ISVAP ha intrapreso i necessari interventi nei confronti dei soggetti vigilati per la tutela degli assicurati e per la stabilità del mercato: proprio di recente per un'impresa di assicurazioni – la prima dopo molti anni – è stata intrapresa la procedura di liquidazione. Si tratta di una piccola compagnia, caratterizzata da problematiche gestionali proprie, non specificamente legate alla crisi finanziaria.

Per il resto, l'ISVAP continua ad esercitare la propria attività di vigilanza, che persegue a 360 gradi sulle imprese di assicurazione italiane, non solo sulla loro solidità patrimoniale, ma anche sulla correttezza dei loro bilanci sia individuali che consolidati.

Con l'introduzione degli IAS per i conti consolidati delle imprese del settore, l'attività dell'ISVAP si è arricchita di nuovi compiti e di nuove informazioni. Per il migliore esercizio ed efficacia di tale attività, viste le caratteristiche del nuovo sistema contabile, l'ISVAP collabora strettamente con le altre Autorità interessate sotto l'egida dell'accordo di coordinamento sottoscritto con Banca d'Italia e Consob per assicurare omogeneità di trattamento tra imprese di settori diversi in relazione a tematiche comuni.

Nell'ambito di tale accordo di coordinamento le tre Autorità hanno sottolineato più volte, con due documenti del febbraio 2009 e del marzo scorso, l'importanza della qualità dell'informazione finanziaria fornita al mercato nei bilanci e nelle relazioni finanziarie. Ciò al fine di promuovere l'efficienza dei mercati e di sostenere la fiducia dei soggetti che vi operano, che si fonda proprio sulla quantità e qualità delle informazioni disponibili.

Il recente intervento delle Autorità si è inserito nel solco del precedente documento, per sottolineare l'importanza di porre la massima attenzione nella redazione dei bilanci allo scopo di fornire in maniera compiuta ed esaustiva le informazioni richieste dagli IAS, con particolare riferimento ad alcune specifiche tematiche – come gli *impairment test* – meritevoli di particolare attenzione perché determinati secondo modalità complesse ed oggetto di stime da parte dei redattori.